

**Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.**

**Art. 6**

*(Esame consiliare degli strumenti di programmazione finanziaria regionale)*

**1.**

( ABROGATO )

(1)

**2.** La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale la relazione politico-programmatica regionale, di seguito denominata RPPR, il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale.

(3)

**3.** Il Consiglio regionale esamina e approva la RPPR e i disegni di legge di cui al comma 2 nella sessione di bilancio. Il Consiglio regionale disciplina con il proprio regolamento interno lo svolgimento della sessione di bilancio.

**4.**

( ABROGATO )

(2)

**5.** Il Consiglio regionale, nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta regionale, verifica l'attuazione degli ordini del giorno approvati durante le sessioni di bilancio.

Note:

**1** Comma 1 abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 9/2008

**2** Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 9/2008

**3** Parole soppresse al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 9/2008